



COMUNE DI SAN SPERATE

Provincia Sud Sardegna
Via Sassari n.12 - - C.A.P. 09026
Codice Fiscale/P.Iva 01423040920
Tel. 070/96040218 –227
Email: socialeculturale@sansperate.net
Pec: protocollo@comune.sansperate.ca.it
Sito Internet: www.sansperate.net

Prot. n. 3230

San Sperate, lì 01.03.2019

FAQ

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di mensa scolastica A.S. 2019/2020 e 2020/2021 - CIG 7787402F69.

1.

L'art.14 del Capitolato espressamente cita "è comunque obbligo dell'Impresa aggiudicatrice fornire almeno l'80% del numero di materie prime alimentari impiegate nella preparazione dei pasti previsti dalla tabella dietetica (menù) così ripartite:

- 40% certificate Biologiche

- 40% di qualità certificata DOP e IGP, tradizionali, regionali e a filiera corta".

Al fine di poter conseguire il massimo punteggio, la Ditta che ipotizzi l'offerta di oltre il 60% dei prodotti Dop e Igp (ad esempio il 61%), secondo nostro parere non potrà offrire oltre il 39% dei prodotti Biologici locali, raggiungendo infatti il 100% dei prodotti da offrire e per questo potrà raggiungere il punteggio max come da vostra espressione di prodotti tra 40% e 40%.

E' corretto intendere che nessun operatore economico potrà conseguire il massimo del punteggio previsto dai criteri di valutazione nn. 3 e 4 di cui all'art. 14 del Disciplinare di gara?

Premesso che i prodotti biologici possono essere anche prodotti DOP e/o IGP, la ditta che dovesse offrire oltre il 60% dei prodotti biologici conseguirebbe il punteggio max di 5 punti come indicato nel criterio 4 dell'art. 14 del disciplinare di gara ma contestualmente potrebbe anche ottenere il punteggio massimo per prodotti DOP e IGP se dovesse offrire una percentuale di oltre 60% dei medesimi prodotti DOP e IGP come indicato nel criterio 3 dell'art. 14 del disciplinare di gara ed in tale percentuale si riscontrassero prodotti che siano anche biologici.

A titolo esemplificativo se la ditta dovesse offrire oltre il 60% di prodotti biologici (di cui una percentuale del 50% DOP e IGP) e il 50% pertanto di prodotti DOP e IGP, conseguirebbe punti 5 per i prodotti biologici come indicato nel criterio 4 dell'art. 14 del disciplinare e punti 2 per i prodotti DOP e IGP come indicato criterio 3 dell'art. 14 del disciplinare;

2.

Il Criterio di Valutazione n.3 parla di “Fornitura di prodotti di coltivazione e di allevamento locale certificati a filiera corta, di qualità (Dop e Igp), tradizionali e biodiversità [...]”. Tuttavia la descrizione dello stesso cita solo i “prodotti precisamente identificati come “DOP” e “IGP” che si intende offrire”.

Si chiede di precisare se il punteggio del criterio in parola verrà attribuito tenendo in considerazione i soli prodotti Dop e Igp (come da descrizione) e non anche i prodotti locali certificati a filiera corta e tradizionali e biodiversità nell’ambito regionale

Si terranno in considerazione solo i prodotti DOP e IGP che si intende offrire senza tener conto dei prodotti di allevamento locali certificati a filiera corta e tradizionali e biodiversità nell’ambito regionale.

3.

Il Criterio di Valutazione n. 4 parla di “Fornitura di ulteriori prodotti biologici locali certificati, rispetto alla percentuale del 40% richiesti nel Capitolato”.

Poiché il capitolato richiede la presenza minima di materie prime al “40% certificate Biologiche”, si chiede di specificare se trattasi di refuso l’indicazione, all’interno del criterio di valutazione in questione, di prodotti “biologici locali”.

Il riferimento ai prodotti locali è riscontrabile infatti già al criterio di valutazione precedente (n.3), mentre la stessa descrizione del criterio di valutazione n.4 richiede di “Indicare la percentuale di prodotti ottenuti ed etichettati secondo quanto disposto dal Regolamento CE n. 834/2007, dal Regolamento CEE n. 889/2008 e successive modifiche e integrazioni”, regolamenti che prevedono infatti la presenza di prodotti biologici in generale, non locali.

Il termine locale indicato al criterio di valutazione n. 4 è un refuso; si intende prodotti biologici;

4.

Con riferimento all’art. 6 del Capitolato d’Appalto che testualmente recita “*Il costo del servizio indicato in sede di gara deve intendersi per tutta la durata del contratto fisso ed invariabile. L’Aggiudicatario rinuncia sin d’ora a qualsiasi revisione delle condizioni sia economiche che normative di aggiudicazione per tutta la durata del contratto*”, considerato che l’art. 5 del Capitolato prevede che “*entro il 30 settembre del primo anno di validità del contratto ed entro lo stesso termine con riferimento agli anni successivi, l’esecutore può inoltrare all’Amministrazione istanza di revisione del prezzo, allegando apposita documentazione comprovante detta variazione, con riferimento alle tabelle contenenti le variazioni percentuali di ciascun mese rispetto ad ogni altro mese ed anno precedente*”, si chiede di confermare che la facoltà di revisione del prezzo di cui all’art. 5 costituisce una deroga all’invariabilità dei prezzi di cui al successivo art. 6 e che, pertanto, l’aggiudicatario possa richiedere annualmente l’adeguamento ISTAT secondo le modalità indicate nel predetto art. 5.

La revisione dei prezzi per l’adeguamento ISTAT, prevista dall’art. 6 del Capitolato d’appalto, costituisce una previsione di legge diversa da quanto previsto dall’art. 6 del capitolato d’appalto che parla di invariabilità del costo del servizio indicato in sede di gara; pertanto si conferma che la ditta affidataria del servizio potrà, entro il 30 settembre di ogni anno, presentare all’amministrazione istanza di revisione del prezzo ISTAT allegando apposita documentazione di riferimento.

5.

Con riferimento all'art. 11 del Disciplinare di Gara, premesso che il correttivo al codice degli appalti pubblici adottato con d.lgs. 56/2017, ha modificato l'art. 83 co. 9, d.lgs. 50/2016 e reso il soccorso istruttorio gratuito (le parole "obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'1 per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro" sono state soppresse), si chiede di confermare se, in caso di attivazione del soccorso istruttorio da parte di codesta Amministrazione, sia comunque dovuto il pagamento della sanzione pecuniaria nella misura dello 0,1% della base d'asta.

Si conferma che in caso di attivazione del soccorso istruttorio da parte della Amministrazione verranno applicate le disposizioni di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017 e pertanto il soccorso istruttorio sarà gratuito. Il penultimo periodo dell'art. 11 del disciplinare di gara è un refuso, come invece correttamente indicato nel bando di gara nel punto "Irregolarità e sanzioni".

6.

Con riferimento all'art. 16 del Disciplinare lett. B), che testualmente recita: "B) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA titolare poteri di rappresentanza ai sensi del DPR 445/200, contenente le dichiarazioni che gli operatori economici partecipanti alla gara devono rendere all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d'appalto, ad esclusione di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) comma 1, art. 80 D.Lgs. 50/2016, e lettera l) comma 5 art. 80 D.lgs. 50/16, presentata nello specifico:

singolarmente da ciascuno dei soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16, oppure da parte del rappresentante legale sottoscrittore per conto dei soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16, utilizzando l'apposito modello di riferimento disponibile nella documentazione di gara allegati alla istanza di partecipazione;

Si chiede di confermare se il passaggio appena riportato:

- richieda la compilazione di due distinte dichiarazioni, di cui una, "contenente le dichiarazioni che gli operatori economici partecipanti alla gara devono rendere all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d'appalto, ad esclusione di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) comma 1, art. 80 D.Lgs. 50/2016, e lettera l) comma 5 art. 80 D.lgs. 50/16" da predisporre a cura dell'operatore economico, non essendovi alcun apposito modello di riferimento predisposto da codesta Amministrazione

e

- l'altra, contenente le dichiarazioni "di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) comma 1, art. 80 D.Lgs. 50/2016, e lettera l) comma 5 art. 80 D.lgs. 50/16", da rendere "da parte del rappresentante legale sottoscrittore per conto dei soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80, comma 1, lettera. a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16, utilizzando l'apposito

modello di riferimento disponibile nella documentazione di gara allegati alla istanza di partecipazione”, cioè il modello denominato “Dich. rappr. tit poteri”.

In caso negativo si chiede di indicare quali modelli debbano essere compilati.

Si conferma quanto riportato nel disciplinare di gara e pertanto la possibilità per la ditta partecipante di utilizzare i modelli allegati nella documentazione di gara utilizzando il modello di dichiarazione da parte del rappresentante della ditta ovvero la dichiarazione da parte dei singoli titolari dei poteri di rappresentanza o volendo, la ditta potrà utilizzare propri modelli di dichiarazione.

7.

Con riferimento all’art. 16 del Disciplinare lett. B), secondo paragrafo, che testualmente recita “- “Dichiarazione art. 80 1° co. del D.Lgs. 50/2016 resa singolarmente da ciascuno dei soggetti”, nel quale il soggetto sottoscrittore, oltre alla dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, dovrà indicare tutte le eventuali condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ogni dichiarazione deve essere firmata da ciascun soggetto dichiarante”, premesso che la dichiarazione di assenza delle condanne per i reati previsti dal comma 1 dell’art. 80 d.lgs. 50/2016 è già contenuta nel modello denominato “2019 All. Dich. Rappr. tit poteri”, sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico, si chiede di confermare che tale dichiarazione debba essere comunque obbligatoriamente resa da ciascuno dei soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 dell’art. 80 d.lgs. 50/2016.

In caso affermativo, si chiede di confermare che non vi sia alcuno specifico modello predisposto da parte di codesta Amministrazione e che pertanto le predette dichiarazioni debbano essere predisposte a cura dell’operatore economico.

In ogni caso si chiede di confermare che tali dichiarazioni possano essere sottoscritte digitalmente da ciascuno dei soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 dell’art. 80 d.lgs. 50/2016. Si chiede inoltre di confermare che laddove alcuni dei dichiaranti non siano in possesso di un dispositivo di firma digitale, le predette dichiarazioni possano essere sottoscritte con firma autografa non autenticata e corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario ai sensi dell’art.38 co.3 del D.P.R. n. 445/00.

Si conferma quanto riportato nella FAQ n. 6 sopra riportata e pertanto la possibilità per la ditta partecipante di utilizzare i modelli allegati nella documentazione di gara utilizzando il modello di dichiarazione da parte del rappresentante della ditta ovvero la dichiarazione da parte dei singoli titolari dei poteri di rappresentanza o volendo, la ditta potrà utilizzare propri modelli di dichiarazione.

Laddove i dichiaranti non siano in possesso di un dispositivo di firma digitale è data la possibilità di sottoscrivere le dichiarazioni con firma autografa non autenticata corredata da copia fotostatica del documento di riconoscimento del firmatario.

8.

Con riferimento all’art. 16 del Disciplinare lett. B), secondo paragrafo, terzo (•), si chiede di confermare che “l’apposito modello di riferimento disponibile nella documentazione di gara allegati alla istanza di partecipazione” relativo alla “Dichiarazione sostitutiva del certificato del Casellario

Giudiziale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (resa ... da parte del rappresentante legale sottoscrittore per conto dei soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16" sia il modello denominato "2019 All. Dich. tit. poteri".

In caso affermativo, si chiede di confermare che il predetto modello debba essere modificato mediante inserimento dei nominativi dei singoli soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

In caso negativo si chiede di indicare quale modello debba essere compilato.

I contenuti delle dichiarazioni richieste dall'art. 16 del disciplinare di gara lett. B) "certificato del casellario giudiziale" sono presenti nelle dichiarazioni da rendere sia nel modello Titolare poteri utilizzando per le dichiarazioni da parte dei singoli titolari di poteri di rappresentanza, sia nel modello dich. Rappr. Titolare poteri in cui il rappresentante legale rende le dichiarazioni anche per i soggetti dotati di poteri di rappresentanza.

9.

Con riferimento agli artt. 13 e 19 del Disciplinare e 34 del Capitolato d'appalto, secondo cui il subappalto di tutto o parte del servizio oggetto della presente procedura è vietato, si chiede di confermare se le seguenti attività, ove affidate a terzi entro i limiti di legge (art. 105 co. 2 e 3, d.lgs. 50/2016), siano considerate da codesta Amministrazione subappalto o sub-affidamento non costituente subappalto:

- Derattizzazione e disinfezione dei locali adibiti a cucina, mensa, magazzini e dispense e dei mobili e arredi ivi ubicati;

- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, arredi, attrezzature utilizzati nei locali cucina e mensa, ove spettante alla Ditta Appaltatrice (art. 8 Capitolato);

- Manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione della Ditta Appaltatrice (art. 10 Capitolato);

- Verifica del rispetto dei requisiti di potabilità previsti dal D.Lgs. 31/01, come aggiornato con decreto del ministero della Salute 14 giugno 2017, due volte/anno per le valutazioni microbiologiche ed una volta/anno per quelle chimiche dell'acqua fornita dall'acquedotto, ove spettanti alla Ditta Appaltatrice;

- Trasporto pasti (artt. 8, 24 e 25 Capitolato).

Si conferma quanto previsto dalla normativa vigente in materia di cui all'art. 105 comma 2 e 3 del D.lgs 50/2016 e pertanto i suddetti servizi sono da considerare sub-affidamento se effettuati nel rispetto e nei limiti delle disposizioni normative richiamate.

10.

Al fine di poter determinare correttamente l'incidenza del costo del gas, necessario alla cottura dei cibi siamo a chiedere nel rispetto della par conditio tra i concorrenti di indicare i consumi e i costi

sostenuti nel corso dell'ultimo anno (2018) per l'approvvigionamento del gas da parte dell'attuale gestore con pubblicazione delle relative fatture.

Nel corso del 2018 sono stati consumati circa 150 mq di gas per la cottura dei cibi nel centro cottura di Via Garau. Il costo del gas varia di anno in anno e dipende dalla eventuale necessità di procedere al pasto trasportato, dai giorni di chiusura della scuola, ecc... Le fatture sono emesse direttamente nei confronti della ditta affidataria e pertanto non sono a disposizione.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Iride Atzori